

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

Quando un commerciante esce da una bottega, da un magazzino, va via, viene un altro: a termini di legge, quest'altro è obbligato a pagare l'imposta del predecessore, affine di evitare le frodi.

Adesso di che cosa si tratta?

Si tratta che, soltanto perchè nel domicilio di un cittadino si trovi uno che non abbia pagato la tassa di ricchezza mobile, il fisco possa prenderne i mobili senza che egli possa reclamare.

Vedete che è qualche cosa d'enorme! Se noi dobbiamo a questo sistema un milione di più, io rinunzio al milione, onorevole presidente del Consiglio, poichè non solamente si deve badare al danaro, ma anche ai modi di averlo.

Aggiungo un'altra osservazione d'ordine politico.

Ognuno ricorda i malumori di Roma, di Napoli e di altre città a proposito dell'esecuzione di questo articolo 4; quando si sono visti posti in vendita gli utensili dei poveri esercenti...

MINISTRO PER LE FINANZE. Non era questo caso.

LAZZARO. Volete vendere i suoi utensili al fabbro-ferraio, quando in casa sua si trovi un contribuente moroso?

Voci. No! no! non è questo il caso.

LAZZARO. Sì, è questo: l'articolo è chiaro.

PRESIDENTE. È la seconda volta che lei parla.

LAZZARO. La prego di non interrompermi.

PRESIDENTE. Non interrompo: è il regolamento che me lo impone.

LAZZARO. La legge dice: « ancorchè i mobili e le mercanzie non siano di proprietà del debitore d'imposta. »

Ecco la questione. Si fa pagare a colui che non deve ciò che l'altro deve, sol perchè si trova per caso ad abitare presso di lui.

Ad ogni modo, dopo le parole dell'onorevole presidente del Consiglio io non voglio compromettere per il meglio, ciò che ora ci si presenta di buono. Intanto io prendo atto delle assicurazioni formali, categoriche e precise dell'onorevole presidente del Consiglio, con cui dice che presenterà alla Camera altri provvedimenti intorno alla tassa di ricchezza mobile, e che fra questi provvedimenti ci saranno anche quelli che servono a ricondurre la riscossione di questa tassa sopra quei principii di morale e di giustizia, dai quali essa non avrebbe dovuto mai allontanarsi.

Detto ciò, io non voglio di più annoiare la Camera, e rinvio la mia proposta. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Viene ora un'altra aggiunta dell'onorevole Zeppa, e ne do lettura:

« I proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi

ufficio o Ministero, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. »

La Commissione l'accetta?

GRIMALDI, *relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Zeppa ha facoltà di parlare.

ZEPPA. Rinunzio alla parola, posto che è accettata.

PRESIDENTE. Tanto meglio! Allora quest'aggiunta diverrebbe l'articolo 17.

Lo metto ai voti, e prima lo rileggo:

« I proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o Ministero, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. »

Coloro che sono d'avviso che questo articolo debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

L'onorevole Bertolini aveva fatto anche un'altra proposta...

BERTOLINI. Domando la parola.

L'esperienza fatta sugli altri emendamenti mi comanda di ritirarla.

PRESIDENTE. La ritira? Va benissimo!

Finalmente viene la questione elettorale, sulla quale vi sono parecchie proposte. La prima è della Commissione, e ne diedi lettura quando si cominciò la discussione generale.

L'articolo della Commissione era così redatto:

« I contribuenti per tassa di ricchezza mobile attualmente iscritti nelle liste elettorali amministrative e politiche continueranno a rimanervi iscritti, nonostante la diminuzione d'imposta che sarà conseguenza della presente legge. »

L'onorevole Cairoli ha proposto questo emendamento:

« La riduzione del reddito imponibile portata dall'articolo 1 non toglie i diritti elettorali ai contribuenti già iscritti nelle liste politiche ed amministrative. »

L'onorevole Baccarini ha proposto quest'altro emendamento:

« Eguale trattamento sarà usato a tutti coloro che per cessazione o riduzione di censo dovuta a causa diversa dalla presente legge, dovrebbero perdere dal 1878 in poi il diritto elettorale. »

Questo dell'onorevole Baccarini sarebbe aggiunto all'articolo della Commissione.

L'onorevole Bajocco presenta questo emendamento:

« I possessori di redditi mobiliari, i quali per la legge esistente sono iscritti nelle liste elettorali, o avrebbero diritto, per esservi iscritti, conserveranno questo diritto non ostante la minore imposta, alla